



Comune di Carpineto Sinello

Provincia di Chieti

E – Mail: comunedicarpinetosinello@tin.it
CAP 66030 Telefono 0872/869135 Fax 0872/869951

Indirizzo: Via Rotabile Provinciale, n. 11
P. IVA 00254060692 c.c.p. 12240669

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 000005 del 12.03.2020

OGGETTO:PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO COVID-19 - INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA. (ART. 1 N. 6 DPCM 11 MARZO 2020).

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* [...]

Rilevato che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Viste:

- la nota n. 5443 del 22.2.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;
- la direttiva n. 1 del 25.2.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 1.3.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- il D.P.C.M. 4.3.2020 che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.2.2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il D.P.C.M. 8.3.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9.3.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili nella cd "zona rossa" (Regione Lombardia ed altre 14 province).

Vista altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.2.2020 con la quale, in ragione della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione.

Visto da ultimo il DPCM dell'11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I." pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale n. 64 del 11/03/2020.

Richiamato in particolare il comma 6 del su citato DPCM 11.03.2020: “fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, individuando le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili all'interno che richiedono la presenza dei dipendenti demandando ai Responsabili di settore l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile.

Visto il Decreto 28 maggio 1993 del Ministero dell'Interno che individua i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni- Autonomie Locali del 2002, il quale individua i servizi pubblici essenziali e, nell'ambito degli stessi, le prestazioni indispensabili da garantire con continuità per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali.

Visti:

- il D. lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

ORDINA

1) fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020 le seguenti attività sono ritenute quali “**attività indifferibili da rendere in presenza**”:

- Attività della protezione civile
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale
- Attività urgenti del servizio amministrativo collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.

2) I responsabili di settore individueranno il personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza in quanto preposto ai servizi come sopra elencati e le modalità con le quali va garantita tale presenza, prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di diverse e/o ulteriori disposizioni del Governo nazionale.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG di Chieti e alla Protezione Civile.



IL SINDACO
(Antonio Colonna)